



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 6 del 07/03/2022

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N. 6 DEL 07/03/2022

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) ANNO 2022. DETERMINAZIONE ALIQUOTE

L'anno duemilaventidue, questo giorno sette del mese di Marzo alle ore 21:00, nella Sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a Seduta i componenti il Consiglio Comunale.

Proceduto a fare l'appello risultano presenti:

SOTTILI ELISABETTA	Sindaco
BONURA MARTINA	Consigliere
MUSI STEFANIA	Consigliere
PEQINI MARIOL	Consigliere
POMA GIACOMO	Consigliere
GOVI SIMONE	Consigliere
BATTISTI ALESSIA	Consigliere
GIOVANARDI VANNI	Consigliere
VISIOLI ROBERTO	Consigliere
FERRONI ALBERTO	Consigliere
BINACCHI VANNI	Consigliere
LANFREDI MASSIMO	Consigliere
MANFREDINI ANDREA	Consigliere

Presente	Assente
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	

Totale presenti: 13

Totale assenti: 0

ASSISTE Il Vice Segretario Comunale Dott. Marco Terzi il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

ASSUME LA PRESIDENZA Il Sindaco Elisabetta Sottili, che, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

ASSISTONO alla seduta i seguenti Assessori: BORIOLI MONICA, VEZZANI NICOLA, BERNI SIMONA, GIOVANARDI VANNI

Gli interventi di cui alla presente deliberazione sono integralmente registrati su FILE AUDIO E VIDEO al seguente link <https://www.youtube.com/watch?v=rOzuQ1tffeY> conservato agli atti ai sensi dell'art. 36 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 6 del 07/03/2022

OGGETTO

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) ANNO 2022. DETERMINAZIONE ALIQUOTE

Richiamato il Decreto del Vice-Sindaco n. 4 del 13.05.2020 “Fissazione dei criteri per la tenuta delle sedute degli Organi Collegiali in videoconferenza”, in esecuzione dell’art. 73 – c. 1 – del D.L. 17.03.2020, n. 18, come convertito con legge n. 27 del 24/04/2020;

Ritenuto, pertanto, disciplinato lo svolgimento della seduta mediante collegamento da remoto e segnatamente come segue:

- *Sindaco/Presidente: Sottili Elisabetta presente presso la sede comunale;*
- *Vice segretario comunale: Dott. Marco Terzi presente presso la sede comunale;*
- *Consiglieri Comunali: Musi Stefania, Peqini Mariol, Poma Giacomo, Battisti Alessia, Giovanardi Vanni, Visioli Roberto, Ferroni Alberto, Binacchi Vanni, Lanfredi Massimo e Manfredini Andrea, presenti presso la sede comunale;*
- *Consiglieri comunali: Bonura Martina e Govi Simone collegati da remoto a mezzo videocamera e microfono e dispositivo informatico;*
- *Assessori: Dott. Vezzani Nicola, Berni Simona, Borioli Monica e Giovanardi Vanni presenti presso la sede comunale;*

Accertato che tutti i componenti presenti in remoto hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi dei partecipanti alla seduta, si procede al suo regolare svolgimento, dando atto, altresì, che la registrazione audio-video della seduta verrà conservata agli atti d’ufficio.

Illustra il punto il responsabile del servizio associato dei tributi presso l’Unione dei comuni, dott. Giacomo Spatazza. Evidenzia come le aliquote per l’anno 2022 siano sostanzialmente confermate rispetto agli anni precedenti. Le sole modifiche, peraltro del tutto marginali sia per il numero di cespiti interessati sia per il relativo gettito, non sono discrezionali, bensì dovute in attuazione di interventi normativi introdotti dalla legge nazionale.

Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l’art. 1, comma 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l’art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l’abrogazione a decorrere dall’anno 2020, delle disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 6 del 07/03/2022

PRESO ATTO che con propria deliberazione n. 53 del 21/12/2020, ad oggetto: “IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) ANNO 2021. DETERMINAZIONE ALIQUOTE” sono state approvate per l’anno 2021 le seguenti aliquote IMU di cui all’art. 1, comma 738 della legge n. 160 del 27/12/2019:

- 1) aliquota 0,55 per cento per le abitazioni principali di categoria A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze;
- 2) aliquota 0,55 per cento per i fabbricati abitativi e relative pertinenze ex IACP;
- 3) aliquota 0,76 per cento per i fabbricati abitativi e relative pertinenze locati a canone concertato;
- 4) aliquota 0,76 per cento per gli immobili e relative pertinenze concessi in comodato a parenti in linea retta entro il I° grado;
- 5) aliquota 0,98 per cento – aliquota ordinaria per altri fabbricati abitativi ed altri immobili;
- 6) aliquota 0,98 per aree fabbricabili e terreni agricoli;
- 7) aliquota 1,06 per cento per altri immobili abitativi vuoti e a disposizione;
- 8) aliquota 0,25 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati;
- 9) aliquota 0,10 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell’agricoltura di cui al comma 750 Legge n. 160 del 27/12/2019.

CONSIDERATO che la Legge n. 160 del 27/12/2019, all’articolo 1, comma 751, dispone che “Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.”

PRESO ATTO pertanto che dal 01/01/2022 i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall’IMU;

VISTO:

- il comma 756 della legge n. 160 del 27/12/2019 che prevede a decorrere dall’anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 27/12/2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all’applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il pro-



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 6 del 07/03/2022

spetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756,

CONSIDERATO che, ad oggi, il decreto ministeriale di cui al citato comma 756 non è ancora stato approvato;

VISTO che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 1.855.000,00 al netto della quota di alimentazione del FSC, pari per l'anno 2022 ad euro 378.538,17;

CONSIDERATO che dalle stime operate dall'Ufficio associato dei tributi presso l'Unione dei comuni 'Bassa Reggiana' sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

ALIQUOTA	FATTISPECIE
0,55 per cento	<p>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE.</p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione</p>



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 6 del 07/03/2022

	<p>principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>
ESENTE	<p>ABITAZIONI PRINCIPALI</p> <p>Sono esenti dall'imposta le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall'A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare.</p> <p>ANZIANI E DISABILI</p> <p>E' considerata equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione.</p> <p>CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE AFFIDATARIO DEI FIGLI E RELATIVE PERTINENZE.</p> <p>La casa familiare assegnata al genitore <u>affidatario dei figli</u>, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.</p> <p>FORZE DI POLIZIA</p> <p>E' esente un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</p> <p>COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA</p> <p>Sono esenti le:</p> <ul style="list-style-type: none">• unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e relative pertinenze, nonché delle



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 6 del 07/03/2022

	<p>cezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.</p>
<p>0,98 per cento</p>	<p>ALIQUOTA ORDINARIA PER - ALTRI FABBRICATI ABITATIVI: Fabbricati abitativi non compresi nelle precedenti/successive fattispecie: si applica pertanto a tutte le abitazioni affittate con regolare contratto registrato a canone libero, alle abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti oltre il primo grado e a quelle che rimangono vuote per un periodo continuativamente non superiore a 2 (due) anni alla data del 01/01/2019. L'aliquota si applica anche alle pertinenze delle abitazioni (C/6, C/7, C/2);</p> <p>ALTRI IMMOBILI: La presente aliquota si applica alle seguenti tipologie catastali:</p> <ul style="list-style-type: none">• A/10 Uffici e studi privati• Immobili di categoria B• C/1 Negozi e botteghe• C/2 Magazzini e locali di deposito• C/3 Laboratori per arti e mestieri• C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi• C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (non di pertinenza)• C/7 Tettoie chiuse od aperte (non di pertinenza)• D/1 Opifici• D/2 Alberghi e pensioni• D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili• D/4 Case di cura ed ospedali• D/5 Istituti di credito, cambio ed assicurazione• D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi<ul style="list-style-type: none">• D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività industriale• D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività commerciale <p>Per questa tipologia di immobili ad uso produttivo di categoria "D" (con esclusione degli immobili di categoria D/10) – come previsto dal comma 753 L. 160/2019 - di cui;</p> <ul style="list-style-type: none">• 7,60% quale riserva dello Stato;• 2,20% quale quota riservata al Comune (come previsto dall'art. 1 c. 380 l. g) L.228/2012).
<p>0,98 per cento</p>	<p>TERRENI AGRICOLI ED AREE FABBRICABILI Immobili non compresi nelle categorie precedenti e comunque non compresi nelle altre fattispecie;</p> <p>-----</p> <p>Sono ESENTI i terreni agricoli che:</p> <ul style="list-style-type: none">• sono posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 6 del 07/03/2022

	<p>marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;</p> <ul style="list-style-type: none">• costituiscono terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
<p>1,06 per cento</p>	<p>ALIQUOTA ALTRI IMMOBILI ABITATIVI</p> <p>Si applica a tutte le abitazioni da A/1 ad A/9 che rimangono vuote e a quelle a disposizione del proprietario per un periodo continuativamente superiore a 2 (due) anni alla data del 01/01/2019. L'aliquota si applica anche alle relative pertinenze (C/6, C/7, C/2).</p>
<p>0,10 per cento</p>	<p>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA di cui al comma 750, Legge 160/2019.</p>

RAMMENTATO che la funzione di gestione dei tributi locali è stata trasferita all'Unione 'Bassa Reggiana' e che, pertanto, le attività di gestione del tributo sono affidate al Funzionario Responsabile individuato dall'Unione, nella persona del dott. Giacomo Spatazza;

ACQUISITI gli allegati pareri, espressi sulla presente deliberazione ai sensi degli artt. 49, 1° comma, e 147-bis 1° comma, del D.Lgs. n° 267/2000:

- favorevole, dal Responsabile del Servizio Tributi, dott. Giacomo Spatazza, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- favorevole, dal Responsabile del Servizio 'Programmazione finanziaria e controllo. Servizi amministrativi', dott. Marco Terzi, in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Con voti favorevoli 9 (maggioranza), contrari 0, astenuti 4 (minoranza) espressi per alzata di mano dai n. 9 Consiglieri votanti su n. 13 Consiglieri presenti

DELIBERA

1. DI APPROVARE le aliquote IMU per l'anno 2022, come da prospetto riportato in premessa del presente atto;

2. DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 27/12/2006, il 1° gennaio 2022;

3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 27/12/2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2022, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 6 del 07/03/2022

4. **DI DARE ATTO** per tutto quanto non espressamente previsto nella presente deliberazione, trovano applicazione le vigenti disposizioni di Legge in materia.
5. **DI INDIVIDUARE** quale responsabile del procedimento il dott. Giacomo Spatazza – Funzionario Responsabile dell’Ufficio Unico dei Tributi dell’Unione “Bassa Reggiana”;
6. **DI DICHIARARE** ai sensi del vigente PTPCT, di avere verificato che scrivente Organo collegiale, il Responsabile che espresso il parere e l’istruzione della proposta sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;
7. **DI DARE MANDATO** al Responsabile del Servizio “Programmazione Finanziaria e Controllo. Servizi Amministrativi”, Terzi Dott. Marco, di verificare il rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
8. **DI DICHIARARE** infine con separata votazione con voti favorevoli 9 (maggioranza), contrari 0, astenuti 4 (minoranza) espressi per alzata di mano dai n. 9 Consiglieri votanti su n. 13 Consiglieri presenti, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4 del DLgs. 267/2000, stante l’urgenza di pervenire all’approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 e dei relativi allegati, cui è collegata la presente deliberazione.



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 6 del 07/03/2022



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 6 del 07/03/2022

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Elisabetta Sottili

Il Vice Segretario Comunale
Dott. Marco Terzi
